

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2011

**D.g.r. 15 giugno 2011 - n. IX/1876**

**Deferminazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario - Anno accademico 2011- 2012**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua Governance, con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 6 della citata l. 240/2010, il quale prevede che in materia di diritto universitario il Governo eserciti la delega legislativa prevista dalla citata l. 240/2010 sulla base in particolare dei seguenti principi e criteri direttivi:

- definire i livelli essenziali delle prestazioni, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici;
- garantire ampia libertà di scelta agli studenti in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- sperimentare nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- favorire il raccordo Stato, Regioni e Province Autonome ed Università per il potenziamento dei servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario;
- definire i criteri per l'attribuzione del Fondo integrativo statale per le borse di studio e i prestiti d'onore;

Richiamati altresì:

- la l. 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";
- il d.p.c.m. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390";
- il d.lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISSE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;
- il d.m. 22 febbraio 2011 di aggiornamento dei limiti massimi relativi all'Indicatore della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente per l'anno accademico 2011/2012;
- il d.m. 22 febbraio 2011 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2011/2012;

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario", e in particolare l'art. 5 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

Rilevato che i Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario dovranno emanare appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario da pubblicarsi almeno 45 giorni prima dei termini di rispettiva scadenza, in conformità alle disposizioni fissate dalla citata normativa nazionale e regionale e sulla base dei requisiti minimi definiti dalla Regione;

Richiamati gli atti di programmazione regionale ed in particolare il prs della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 il quale, confermando il modello sussidiario di Governance Regionale fondato su fiducia, libertà e responsabilità che mette al centro la persona, la sua libera scelta e le relazioni che valorizzano al meglio il capitale umano, evidenziano, nel contesto di un mercato del lavoro e di un tessuto economico e produttivo che richiede sempre più elevati livelli di qualificazione:

- il rafforzamento del sistema universitario quale principio indefettibile delle politiche regionali, mediante la piena attuazione del principio di liberalizzazione del sistema universitario, con conseguente responsabilità degli atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;
- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione

zione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

Rilevato a tal fine che in data 19 luglio 2010 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e MIUR un apposito protocollo d'intesa il quale, nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate negli ultimi anni sul territorio regionale, prevede espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione, ed in particolare all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

Atteso che occorre definire, per l'a.a. 2011/2012, i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia;

Rilevata altresì l'esigenza, nelle more della definizione a livello nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni, di avviare la sperimentazione prevista dalla citata intesa del 19 luglio 2010 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea a.a. 2011/2012, volta ad individuare in particolare, specifici criteri per l'attribuzione delle borse di studio universitarie incentrati su una maggiore valorizzazione del merito degli studenti;

Visti i seguenti documenti definiti dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, rispettivamente Allegati "A" e "B" parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- «Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario» (Allegato "A");

- Criteri per l'assegnazione sperimentale dei benefici a concorso agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea a.a. 2011/2012» (Allegato "B");

Rilevato che il dirigente competente riferisce che in merito ai criteri di cui ai citati Allegati "A" e "B", sulla base dei quali dovranno essere emanati i bandi di concorso per l'assegnazione dei suddetti benefici individuati nel presente atto, sono stati sentiti in data 23 maggio 2011 i rettori delle Università lombarde, i rappresentanti delle Istituzioni dell'AFAM, e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici nonché i relativi studenti nell'ambito del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004, costituito con d.d.g. n. 2806 del 29 marzo 2011;

Ritenuto altresì, per consentire ai Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'a.a. 2011/2012, di definire le previsioni minime di finanziamento regionale a ciò destinato, secondo quanto riportato nell'Allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le somme di cui al punto precedente saranno stanziare rispettivamente in entrata e in spesa sulle UPB 1.1.2 capitolo 4234, 2.3.0.2.73 capitolo 4235, 2.1.183 capitolo 4573, 2.3.0.2.73 capitolo 4574 e 2.3.0.2.73 capitolo 3554 del Bilancio 2012, nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale di cui all'art. 16 della l. 390/91;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti definiti dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, rispettivamente Allegati "A" e "B" parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- «Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/2012» (Allegato "A");

- Criteri per l'assegnazione sperimentale dei benefici a concorso agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea a.a. 2011/2012» (Allegato "B");

2. di stabilire le previsioni minime del finanziamento regionale da assegnare ai Soggetti Gestori di cui all'Allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire agli stessi la quantificazione del numero di borse di studio da mettere a concorso per l'anno accademico 2011/2012;

3. di dare atto che le somme di cui al punto precedente saranno stanziare rispettivamente in entrata e in spesa sulle UPB 1.1.2 capitolo 4234, 2.3.0.2.73 capitolo 4235, 2.1.183 capitolo 4573, 2.3.0.2.73 capitolo 4574 e 2.3.0.2.73 capitolo 3554 del bilancio 2012, nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale di cui all'art. 16 della l. 390/91;

4. di stabilire che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sulle citate UPB 1.1.2 capitolo 4234, 2.3.0.2.73 capitolo 4235, UPB 2.1.183 capitolo 4573, UPB. 2.3.0.2.73 capitolo 4574 e U.P.B. 2.3.0.2.73. capitolo 3554 dell'esercizio finanziario 2012, le stesse saranno assegnate ai soggetti gestori del diritto allo studio universitario a seguito di apposita deliberazione della Giunta Regionale che ne fisserà i criteri e le modalità operative;

5. di stabilire altresì che nel riparto delle risorse di cui ai punti precedenti tra gli enti gestori si terrà conto, coerentemente ai criteri di riparto del fondo integrativo statale, anche delle risorse proprie degli stessi destinate alla concessione di borse di studio nell'anno accademico precedente;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sul sito internet della regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO  
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARI A.A. 2011/2012.**

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l'anno 2010, con riferimento al nucleo familiare:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario non superiore a € 33.067,63;
- un indicatore di situazione economica equivalente universitario non superiore a € 19.595,63.  
L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.L.gs. 109/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell'art. 3.

In particolare, l'ammontare della borsa di studio è differenziato sia sulla base alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare specificata nella seguente tabella.

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1 <sup>a</sup> Fascia	Da € 0,00	A € 13.457,00
2 <sup>a</sup> Fascia	Da € 13.457,01	A € 16.526,33
3 <sup>a</sup> Fascia	Da € 16.526,34	A € 19.595,63

**STUDENTE INDIPENDENTE**

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento agli studi, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguente requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7.562,00 annui;

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

**STUDENTI IN SEDE**

- € 1.903,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.568,00 se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- € 1.464,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.129,00 se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>

- € 1.157,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.822,00 se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>.

## STUDENTI PENDOLARI

- € 2.072,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.737,00 se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- € 1.637,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.302,00 se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>
- € 1.330,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.995,00 se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>.

## STUDENTI FUORI SEDE

- a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti Gestori: qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente l'importo delle borse di studio è così determinato:

- € 1.965,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.880,00 se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- € 1.433,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.348,00 se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>
- € 921,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.836,00 se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>

- b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:

- € 4.215,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.880,00 se inseriti nella fascia reddituale 1<sup>a</sup>
- € 3.683,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.348,00 se inseriti nella fascia reddituale 2<sup>a</sup>
- € 3.171,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.836,00 se inseriti nella fascia reddituale 3<sup>a</sup>.

Ciascun Soggetto Gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, che hanno ottenuto il beneficio della borsa di studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della borsa di studio (ovvero di € 665,00 per l'a.a. 2011/12) o l'erogazione di *voucher*, buoni pasto e simili.

## STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE

L'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del direttore generale della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

## STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.640,00 per studenti considerati in sede, di € 3.757,00 per studenti considerati Pendolari e € 6.679,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

## INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

### a) MOBILITA' INTERNAZIONALE E STAGE

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

### b) LAUREATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

Gli studenti che nell'a.a. 2011/2012 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico o di un corso di laurea attivato precedentemente al D.M. 509/1999 che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta hanno diritto, a domanda presentata perentoriamente entro 60 giorni dal conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico o della laurea specialistica, a un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00, qualora previsto dai bandi dei soggetti gestori.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell'a.a. 2011/2012 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio purché:

- conseguano la laurea specialistica in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio;
- la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;

- non abbiano già beneficiato del premio di laurea. È facoltà di ciascun Soggetto Gestore attribuire il beneficio anche agli studenti che acquisiscono il diploma di laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio e che non intendono iscriversi alla laurea specialistica.

## REQUISITI DI MERITO

Al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, dell'articolo 6, commi 2 e 9, si specifica che la Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai soggetti che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

## DEFINIZIONE DI "STUDENTE PENDOLARE".

In ragione dei miglioramenti intervenuti negli ultimi dieci anni nel sistema del trasporto pubblico regionale, si ritiene necessario ridefinire il concetto di "studente pendolare" come segue:

- uno studente residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. 11/2009 (art. 3, comma, 4, lett b), deve essere inteso "in sede" per definizione;
- il tempo di percorrenza dalla residenza alla sede del corso di studio per uno studente "pendolare" è stabilito, nei rispettivi bandi, dai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario, in un lasso temporale compreso tra 60 e 90 minuti.

## CONTROLLI

Con riferimento alla determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai benefici, i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario avviano una più efficace azione di verifica e controllo delle dichiarazioni degli studenti; gli strumenti informativi oggi disponibili consentono controlli efficaci che possono consentire, laddove utilizzati e sperimentati, una riduzione significativa delle dichiarazioni mendaci e quindi dell'assegnazione delle borse di studio a studenti non idonei.

Operativamente, le Università, le istituzioni dell'AFAM e le Scuole Superiori per mediatori Linguistici avviano, eventualmente anche mediante l'utilizzo di SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali):

- controlli automatici sugli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo;
- controlli a campione. Effettuazione di controlli sul 20% degli idonei ai benefici del DSU.

L'esito di questi controlli consiste nell'eventuale revoca dei benefici ingiustamente assegnati, dopo adeguati processi di verifica delle ragioni della discrepanza tra dichiarazioni fiscali e dichiarazioni per l'accesso ai benefici DSU.

In secondo luogo, Regione Lombardia si pone l'obiettivo di una collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza e i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario, volta alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per la definizione di apposite procedure operative atte a garantire la possibilità, per la stessa GdF, di effettuare accertamenti fiscali a campione.



**“CRITERI SPERIMENTALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO  
AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA A. A. 2011/2012”.**

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra i principi ispiratori della riforma del settore DSU in Lombardia nonché le linee operative utili a innovare il settore secondo tali principi.

La Regione Lombardia, titolare della competenza esclusiva in materia di diritto allo studio secondo il Titolo V, Parte II, della Costituzione, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 5, l. 30 dicembre 2010, nr. 240, ravvisa la necessità di avviare un percorso di innovazione a partire dall’a.a. 2011/12. Tale percorso è stato avviato dal Protocollo di Intesa 17 Luglio 2010, sottoscritto dal Presidente Formigoni e dal Ministro Gelmini e concordato nelle sue linee portanti con il Ministero dell’Università, interessato ad avviare sperimentazioni che consentano di mettere a punto le modalità di attuazione della riforma dell’Università.

Il percorso che qui si individua sarà compiuto in stretta correlazione con i processi di attuazione della riforma stessa attivati in sede nazionale ed eventualmente precisato tramite ulteriori accordi sperimentali tra Regione Lombardia e MIUR.

## 2. PRINCIPI ISPIRATORI

La sperimentazione definita nel presente documento è in continuità con il percorso di riforma del diritto allo studio universitario promosso dalla Regione Lombardia con la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33. Tale legge, infatti, stabilendo i principi

- della libertà di scelta dello studente
- della valorizzazione della sussidiarietà e dell’autonomia delle università
- del sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo,

attribuisce alle Università la funzione di attuazione degli interventi per il diritto allo studio e alla Regione il ruolo di programmazione e finanziamento degli interventi.

La sperimentazione in argomento rappresenta, pertanto, un atto di programmazione della Regione Lombardia, coerente con le finalità della legge regionale n. 33/2004. Essa intende modificare l’attuale sistema di DSU per renderlo più coerente ai seguenti principi:

- i. maggiore valorizzazione del merito e dell’eccellenza;
- ii. più efficace sostegno agli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”, coniugata ad una maggiore efficienza;
- iii. ruolo più incisivo e responsabile del governo regionale, nell’ottica della sussidiarietà e del federalismo, nella programmazione degli interventi a favore degli studenti universitari.

## 3. VALORIZZAZIONE DEL MERITO

### 3.1 GRADUALITÀ NELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni relative ai criteri di accesso di reddito e merito per le borse di studio agli studenti universitari frequentanti enti di alta formazione insediati in Regione trovano applicazione con riferimento all’anno accademico 2011/12 per gli studenti che si iscrivono ad una laurea triennale o ad una laurea magistrale a ciclo unico, fatta salva l’approvazione del decreto legislativo di cui all’art. 5 della L. 240/2010 volto a definire, in attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale.

### 3.2 CRITERI DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO AL PRIMO ANNO DI CORSO

Al presente, le borse di studio erogate agli studenti iscritti al primo anno dei corsi universitari vengono assegnate solo in relazione alle condizioni economiche della famiglia dello studente. Questo metodo appare inadeguato, in quanto non prende in considerazione la capacità e il merito dello studente se non ex-post. Appare dunque opportuno introdurre una valutazione di merito al primo anno omogenea:

a tal fine, lo strumento più indicato è quello di una prova standardizzata da somministrare prima dell'inizio del primo anno accademico di frequenza, anche in conformità con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Nelle more dell'introduzione di meccanismi di valutazione di tal genere, con riferimento all'a.a. 2011/12 l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla borsa di studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati, prove attitudinali con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità, con votazione comunque non inferiore a 70/100.

### 3.3 CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO DEL PRIMO ANNO DI CORSO E L'ACCESSO AL SECONDO ANNO

Si considera il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della borsa di studio del primo anno di corso la media dei crediti a livello regionale conseguiti al 10 Agosto dell'anno accademico precedente dagli studenti iscritti alle Università della Regione Lombardia suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente.

Ad oggi tale media risulta essere pari a crediti nr. 35.

Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, nonché dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e della metà dei contributi universitari, il livello dei crediti pari a nr. 35, qualora non già raggiunto alla data del 10 agosto, può essere raggiunta entro la data del 30 novembre. Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un "bonus" pari a n. 5 crediti.

Per la riscossione della borsa relativa al secondo anno, si considera quale livello essenziale per usufruire del beneficio il raggiungimento, alla data del 10 agosto, di n. 35 crediti, livello che coincide con la conferma della borsa ottenuto al primo anno. Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli corsi di laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

## 4 ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO

### 4.1 ETÀ MASSIMA PER L'ACCESSO AI BENEFICI

E' fissata a 32 anni l'età massima per l'iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea. Tale limite di età potrà essere incrementato dai soggetti gestori per i corsi di laurea magistrale, fino ad un massimo di 35 anni.



Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2011

ALLEGATO C

## PREVISIONI BORSE DI STUDIO A.A. 2011-2012

N.	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO borse universitarie a.a.2010/2011	85% INTROITI TASSA REGIONALE DSU PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012	85% QUOTA FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012	50% RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012	TOTALE PREVISIONE RISORSE MINIME PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012
1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	€ 3.687.714,00	€ 1.450.981,24	€ 560.992,97	€ 37.440,03	€ 2.049.414,24
2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (per essa a EDISU Pavia)	€ 8.367.424,00	€ 3.292.276,81	€ 1.272.893,18	€ 84.951,44	€ 4.650.121,44
3	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 9.992.740,00	€ 3.931.779,50	€ 1.520.144,15	€ 101.452,69	€ 5.553.376,34
4	UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	€ 364.750,00	€ 143.515,85	€ 55.487,54	€ 3.703,18	€ 202.706,57
5	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE I.U.L.M.(per essa a CIDIS)	€ 759.332,00	€ 298.769,51	€ 115.513,27	€ 7.709,22	€ 421.992,00
6	UNIVERSITA' POLITECNICO	€ 10.201.263,00	€ 4.013.825,71	€ 1.551.865,68	€ 103.569,75	€ 5.669.261,14
7	UNIVERSITA' CARLO CATTANEO L.I.U.C.	€ 285.247,00	€ 112.234,31	€ 43.393,16	€ 2.896,01	€ 158.523,48
8	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (per essa a CIDIS)	€ 7.309.856,00	€ 2.876.162,29	€ 1.112.010,80	€ 74.214,34	€ 4.062.387,43
9	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (per essa a CIDIS)	€ 3.798.255,00	€ 1.494.475,10	€ 577.809,00	€ 38.562,32	€ 2.110.846,42
10	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (per essa a CIDIS)	€ 666.562,00	€ 262.267,89	€ 101.400,65	€ 6.767,36	€ 370.435,90
11	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	€ 4.430.408,90	€ 1.743.204,66	€ 673.975,32	€ 44.980,35	€ 2.462.160,32
12	UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI	€ 5.961.252,00	€ 2.345.535,70	€ 906.854,61	€ 60.522,44	€ 3.312.912,76
13	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	€ 1.279.161,00	€ 503.303,30	€ 194.592,18	€ 12.986,86	€ 710.882,34
14	NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI - N.A.B.A. - MILANO (per essa a Nuova Accademia S.r.l.)	€ 192.548,00	€ 75.760,63	€ 29.291,34	€ 1.954,87	€ 107.006,84
15	ACCADEMIA DI BELLE ARTI A.C.M.E.- MILANO (per essa a Leonardo Da Vinci S.r.l.)	€ 29.206,00	€ 11.491,50	€ 4.442,96	€ 296,52	€ 16.230,97
16	ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA - BRESCIA (per essa a Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS)	€ 92.835,00	€ 36.527,19	€ 14.122,51	€ 942,52	€ 51.592,23
17	ACCADEMIA L.A.B.A. - BRESCIA (per essa a L.A.B.A. S.r.l.)	€ 164.730,00	€ 64.815,26	€ 25.059,53	€ 1.672,44	€ 91.547,23
18	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "A.GALLI" - COMO (per essa a ILEM di Danilo Discacciati e C. sas)	€ 2.039,00	€ 802,27	€ 310,18	€ 20,70	€ 1.133,16
19	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "CARRARA" - BERGAMO (per essa a Comune di Bergamo)	€ 25.707,00	€ 10.114,77	€ 3.910,67	€ 260,99	€ 14.286,44
20	CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" - MILANO	€ 35.550,00	€ 13.987,63	€ 5.408,04	€ 360,93	€ 19.756,60
21	CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" - COMO	€ 14.557,00	€ 5.727,65	€ 2.214,48	€ 147,79	€ 8.089,92
22	CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CAMPIANI" - MANTOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23	CONSERVATORIO DI MUSICA "L. MARENZIO" - BRESCIA	€ 14.995,00	€ 5.899,99	€ 2.281,11	€ 152,24	€ 8.333,34
24	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "G. DONIZETTI" - BERGAMO (per esso a Comune di Bergamo)	€ 12.539,00	€ 4.933,64	€ 1.907,49	€ 127,30	€ 6.968,44
25	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "C.MONTEVERDI" - CREMONA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26	ISTITUTO CIVICO MUSICALE PAREGGIATO "G. PUCCINI" - GALLARATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "F. VITTADINI" - PAVIA (per esso a Comune di Pavia)	€ 5.222,00	€ 2.054,67	€ 794,40	€ 53,02	€ 2.902,08

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2011

N.	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO borse universitarie a.a.2010/2011	85% INTROITI TASSA REGIONALE DSU PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012	85% QUOTA FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012	50% RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012	TOTALE PREVISIONE RISORSE MINIME PER BORSE DI STUDIO a.a. 2011/2012
28	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI SOCIETA' UMANITARIA - MILANO (per essa a Società Umanitaria)	€ 5.020,00	€ 1.975,19	€ 763,67	€ 50,97	€ 2.789,82
29	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "CARLO BO" - MILANO (per es- sa a C.I.Di.S.)	€ 103.891,00	€ 40.877,33	€ 15.804,40	€ 1.054,77	€ 57.736,50
30	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - VARESE (per essa a I.L.S.I.T. S.r.l.)	€ 35.875,00	€ 14.115,51	€ 5.457,48	€ 364,23	€ 19.937,21
31	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI -SCUOLE CIVICHE - MILANO (per essa a Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	€ 85.789,00	€ 33.754,85	€ 13.050,64	€ 870,98	€ 47.676,47
32	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "F.CASATI" - COMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33	I.E.D. ISTITUTO EUROPEO PER IL DESIGN *	€ 90.000,00	€ 35.411,72	€ 13.691,24	€ 913,74	€ 50.016,70
<b>TOTALI</b>		<b>€ 58.014.467,90</b>	<b>€ 22.826.581,67</b>	<b>€ 8.825.442,66</b>	<b>€ 589.000,00</b>	<b>€ 32.241.024,33</b>
			<b>cap. 4235</b>	<b>cap. 4574</b>	<b>cap. 3554</b>	

\* IED RICONOSCIUTA AFAM DA A.A. 2011/2012 CON D.D. MIUR N.292 del 10/12/2010 QUOTA PRESUNTIVA BORSE PER A.A. 2011/2012